



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 9 DEL 01/07/2026

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDANTE LE MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTE DALL'INFESTAZIONE.
----------	--

IL SINDACO

PRESO ATTO:

-della necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, di zanzare tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex Spp*);

-che ciò costituisce elemento di rischio potenziale della salute pubblica con conseguenze anche gravi, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e determinando la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

-che, secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e, nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;

- dei numerosi casi di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*), riscontrati nel territorio del Veneto, ed in tutto il nord Italia, dall'estate 2018;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario, ancora attuale, che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

VALUTATO che sul territorio comunale, in particolare nell'area circostante i laghi di Tarzo e Revine -Lago, più precisamente nell'area urbana delle frazioni di Fratta e Colmaggione, è molto consistente la diffusione di zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da giugno a settembre;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare idonea ed esperta ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali contro le zanzare in diverse aree pubbliche del comune ma che nell'area urbana delle frazioni di Fratta e Colmaggione, la presenza di zanzare, motivata dalla vicinanza ai laghi, caratterizzata da particolari condizioni di umidità, è più considerevole rispetto ad altre parti del territorio comunale per cui è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata tramite opportuni trattamenti non solo antilarvali ma anche adulticidi;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici e ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc...);

EVIDENZIATO inoltre che:

-la lotta alle zanzare adulte è da considerarsi solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";

-che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

-che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

-che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/ 2000, che consente al Sindaco di adottare apposite ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità;

RITENUTO che, per la situazione sopradescritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano il fenomeno sopradescritto di proliferazione di detti insetti data la notevolissima quantità di zanzare nell'area individuata;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno e pregiudizio dell'ambiente e dell'igiene/salute pubblica;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o ridurre la presenza di zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito straordinario provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute come previsto rispettivamente dagli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;

VISTO il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (prorogato di un anno, Rep. Atti n. 245/CSR del 18.12.2025_ALLEGATO A alla DGRV n. 273 del 28.04.2026);

VISTO il Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) così come modificato nell'allegato C alla DGRV n. 273 del 28.04.2026;

VISTE le "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto", per l'anno 2026, contenute nell'allegato B alla DGRV n. 273 del 28.04.2026;

VISTA la DGRV n. 273 del 28/04/2026;

VISTA la DGRV n. 421 del 22.04.2025;

VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

VISTA la DGRV n° 174 del 22/02/2019;

VISTA la DGRV n° 207 del 18/02/2020;

VISTA la DGRV n° 12 del 12/01/2021 e l'allegato "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare";

VISTA la DGRV N° 100 del 07 febbraio 2022 e l'allegato "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt.50 e 7 -bis;

ORDINA

di provvedere, nell'area urbana che si estende nelle frazioni di Fratta e Colmaggione, all'esecuzione, nel mele di luglio 2026, di trattamenti adulticida a mezzo idonea ed esperta ditta, che deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto", per l'anno 2026, contenute nell'allegato B alla DGRV n. 273 del 28.04.2026;

Si specifica che, per lo svolgimento dei trattamenti adulticidi indipendentemente dal principio attivo e dalla formulazione previsti, l'applicazione necessita di una nebulizzazione. Le caratteristiche in termini di diametro delle gocce che costituiscono la nebbia insetticida che viene diffusa nell'ambiente possono influire significativamente sull'efficacia del trattamento e sulla frazione di prodotto disperso fuori bersaglio.

Oltre alla mancanza di selettività intrinseca degli insetticidi piretroidi impiegabili nei trattamenti adulticidi per le zanzare, esiste un secondo fattore negativo da essi derivato che è l'effetto deriva (frazione di miscela insetticida che va a depositarsi fuori bersaglio). Le condizioni che favoriscono la creazione di deriva sono:

- presenza di vento;
- alta temperatura accompagnata da bassa umidità relativa;
- ridotto diametro delle gocce componenti la nube insetticida.

Per ridurre gli effetti negativi dovuti alla deriva, i trattamenti insetticidi adulticidi devono essere organizzati in condizioni di: assenza di vento o comunque con vento inferiore ai 5 km/ora, nelle ore più fresche della giornata, erogando nubi insetticide con diametro delle gocce tali da impedire la formazione di aerosol di microgocce facilmente trasportabili dalle correnti, o impiego di dispositivi che ne mitigano la deriva.

Indipendentemente dall'attrezzatura impiegata nei trattamenti adulticidi, sono da rispettare i seguenti accorgimenti operativi:

A. Definire l'altezza di erogazione corretta in base alla specie target, es. nel caso delle zanzare non serve trattare oltre i 3-4 metri di altezza, molto più importante far penetrare la nebbia insetticida nella vegetazione;

B. Quando si devono trattare aree contenute è opportuno intervenire con lancia a mano o con atomizzatore spalleggiato, non con l'atomizzatore autocarrato poiché con quest'ultimo sarebbe impossibile contenere il trattamento entro l'area predefinita;

C. In qualsiasi situazione operare iniziando dal perimetro dell'area da trattare e erogare verso il centro e poi completare verso il centro, in modo da limitare la fuoriuscita di prodotto dall'area trattata;

D. Quando si opera con l'atomizzatore autocarrato è preferibile impiegare pressioni basse, ad esempio 5-10 bar, impiegare ugelli antideriva ed espandere il flusso aumentando i giri del ventilatore;

E. In caso di aspersione con atomizzatore autocarrato preferire insetticidi non persistenti es. piretroidi fotolabili, riservando l'impiego dei prodotti più persistenti es. piretroidi fotostabili (Deltametrina, Permetrina, Cipermetrina, ecc.) alle aspersioni localizzate con lancia ove vi è meno rischio di deriva;

F. Le considerazioni fatte ai precedenti punti C, D, E, valgono ancora di più per gli atomizzatori spalleggiati.

- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato, a cura di chi effettua il trattamento, con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- accertarsi che l'irrorazione del prodotto adalticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee,
- porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdure;

a tutta la cittadinanza di:

- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliarsi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo;
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, ogni 20 giorni circa e comunque secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- il trattamento larvicida non risulta necessario qualora le caditoie risultino munite di sistemi meccanici di comprovata efficacia nell'interrompere il ciclo riproduttivo della zanzara;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adalticidi che andranno, in ogni caso, utilizzati esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il tramonto e le prime ore dell'alba;
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;
- qualora nelle proprietà private siano presenti scoli e/o fossati, provvedere, in caso di presenza di acqua stagnante o a lento deflusso, con elevata carica organica e/o vegetazione, a regolari trattamenti di disinfestazione larvicida utilizzando *Bacillus thuringiensis var israelensis* eventualmente in associazione a *Bacillus sphaericus*;
- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante.

a tutta la cittadinanza, **RACCOMANDA**, inoltre:

- a tutti coloro che soggiornano all'aperto, in orario serale /notturno, di proteggersi con l'utilizzo di repellenti cutanei;
- a coloro che organizzano eventi e manifestazioni in orario serale/notturno di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;

- nel caso di organizzazione in orario serale/notturno, in aree verdi private di eventi quali sagre, fiere, concerti, a consistente affluenza di pubblico e con riscontro di elevata densità di zanzare *Culex pipiens*, contattare il Settore Ambiente e Territorio al fine di valutare l'opportunità di un intervento di disinfestazione adulticida;

ai proprietari, detentori, o gestori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

ai responsabili dei cantieri:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

all'interno dei cimiteri:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre completamente riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

Precauzioni da adottare per gli interventi larvicidi:

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte.

Precauzioni da adottare per gli interventi adulticidi:

qualora fosse indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, esclusivamente dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati, devono essere adottate le seguenti precauzioni:

- eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
- utilizzare esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372 e che non contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale;
- avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con le aree oggetto di disinfestazione adulticida ed il Servizio Igiene Sanità Pubblica dell'AUSL 2 Pieve di Soligo via Lubin 16, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: sisp@aulss2.veneto.it del trattamento ed i risultati dei controlli effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti sull'area;
- accertarsi che l'irrorazione del prodotto adulticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggianti, non montati su automezzo;
- sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture;
- porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

- durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di arboviroosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune o la Aulss2 effettuino direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutoria;

AVVERTE

che le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nel rispetto dei principi della L. n.689/1981 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e produca i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

DISPONE altresì

che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale ed il 31 luglio 2026;

INFORMA

- che contro la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

DISPONE

che copia del presente atto venga trasmessa:

- Al Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell'ULSS 2 Pieve di Soligo,
- al Corpo di Polizia Locale.
- alla ditta incaricata delle disinfestazioni

IL SINDACO

Gianangelo Bof

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.